



Comune di Palermo

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA n. 50 del 15.04.2025

OGGETTO: Divieto di assembramenti, allestimenti picnic, accensione fuochi e attendamenti all'interno del Parco della Favorita e dell'intera Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

IL CAPO DI GABINETTO

PREMESSO che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 nella parte testuale, modificata dall'art. 8, comma 1, del D.L. n. 14 del 20/02/2017, convertito con modificazioni dalla L. 18/04/2018, n. 48, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti *“quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità d'interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado nel territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ...”*;

CONSIDERATO che è consuetudine di molti cittadini nelle giornate di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio accedere al Parco della Favorita e nell'Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino per allestire picnic con tavoli e sedie, accendere fuochi o fare uso di fornelli e montare strutture per attendamenti;

RITENUTO che la sopra indicata consuetudine, legata per l'appunto all'accensione di fuochi, barbecue, fornelli etc., potrebbe provocare fattori di forte criticità e di potenziali problemi legati anche alla incolumità pubblica nonché incrementare il rischio di incendi;

VISTO che tali giorni festivi sono altresì tradizionalmente dedicati, soprattutto nei parchi cittadini, all'organizzazione di festeggiamenti, attirando la partecipazione di un notevole afflusso di persone con l'accensione di fuochi e/o attendamenti;

CONSIDERATO che l'accensione di fuochi nei parchi e nelle riserve naturali produce sempre nocumento al territorio e potenzialmente può causare gravi danni ambientali;

CONSIDERATO che:

- risulta necessario contrastare tutte le occasioni che possano dare luogo a tali situazioni con l'adozione di un provvedimento restrittivo la cui applicazione possa provocare un miglioramento del grado della sicurezza, del decoro pubblico e della incolumità pubblica;

- tali situazioni configurano o costituiscono rischio di grave pregiudizio per la tutela e la conservazione del patrimonio di fauna e flora della città di Palermo che potrebbe subire, anche, danneggiamenti;


RAVVISATE le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento di contenimento idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno vietare lo stazionamento all'interno del Parco della Favorita e nell'Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino, per allestire picnic con tavoli e sedie, accendere fuochi o fare uso di fornelli e montare strutture per attendamenti;

VISTA la facoltà conferita ai Sindaci di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e preservano il decoro del territorio;

RITENUTO di conseguenza opportuno proporre per le ragioni sopra esposte il presente provvedimento;

Il Capo di Gabinetto
Dott. Sergio Pollicita



IL SINDACO

Letta e condivisa la superiore relazione che qui di seguito si intende integralmente riportata;

Visto l'art. 50 co. 5 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- **dalle ore 07:00 del 20 aprile alle ore 24:00 del 21 aprile 2025;**
- **dalle ore 07:00 alle ore 24:00 del 25 aprile 2025;**
- **dalle ore 07:00 alle ore 24:00 del 1° maggio 2025;**

vietare lo stazionamento all'interno del Parco della Favorita e nell'Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino per allestire picnic con tavoli e sedie, accendere fuochi o fare uso di fornelli e montare strutture per attendamenti.

Gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza.

I trasgressori della presente disposizione, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

- Prefettura di Palermo;
- Comando Polizia Municipale di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Palermo;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo.

Il Sindaco
Prof. Roberto Lagalla
